

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 64 DEL 12.09.2025

NIENTE PRESCRIZIONE SE L'INTIMAZIONE NON E' IMPUGNATA

La sentenza n. 240476 della Cassazione 21.07.2025, ha riaffermato il principio tributario che considera assimilabile l'intimazione di pagamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione all'avviso di mora di cui all'art. 46 del medesimo D.P.R. 602/1973 (nella sua versione antecedente al D.Lgs. 46/1999). Entrambi, infatti, prevedono che l'Agenzia delle Entrate e riscossione debba notificare un avviso prima dell'espropriazione forzata, contenente l'indicazione del debito e l'invito a pagare entro 5 giorni. L'attuale art. 50 al c. 2 aggiunge che l'intimazione deve essere notificata al debitore se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Pertanto, anche l'intimazione di pagamento rientra nel novero degli atti tassativamente elencati dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e conseguentemente ha il potere di cristallizzare il credito fiscale ove non fosse impugnata nei termini decadenziali. Cosicché il contribuente passivo avrà preclusa la possibilità di eccepire anche la prescrizione compiutasi anteriormente all'atto di intimazione.

La mancata contestazione tempestiva dell'intimazione di pagamento cristallizza la pretesa tributaria, rendendola definitiva.

POLIZZE CATASTROFALI PER LE MEDIE IMPRESE ENTRO IL 1° OTTOBRE

L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e disciplinato con il decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall'art 2424 comma 1 c.c., sez. Attivo, voce B-II numeri 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali)

La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l'accesso a numerosi incentivi pubblici.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 18 giugno 2025, ha elaborato un elenco di incentivi preclusi in caso di mancata stipula della polizza catastrofale come *Smart&Start*, i contratti di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale, gli incentivi per l'economia circolare e le energie rinnovabili, le misure di supporto alle cooperative, *startup* e *venture capital*.

Con nota del 5 agosto 2025 il MIMIT ha chiarito che l'elenco degli incentivi riportato nel provvedimento summenzionato non è da ritenersi tassativo in quanto è in corso di adeguamento.

A seguito della proroga disposta dal D.L. n. 39/2025, il termine per adempiere all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali è fissato:

- **al 1° ottobre 2025**, per le imprese di medie dimensioni;
- **al 31 dicembre 2025**, per le piccole e microimprese.

Per le grandi imprese l'obbligo assicurativo è scattato già dal 31 marzo 2025, ma fino al 30 giugno 2025 il mancato adempimento non è stato valutato ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti.